



Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di CHIETI e PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 46 DEL 07/11/2023

OGGETTO: Approvazione regolamento per le progressioni tra le aree (progressioni verticali);

L'anno duemilaventitre, addì sette, del mese di Novembre alle ore 17:00, presso la sede dell'Azienda D.S.U., convocato a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, presieduto dal Dott.ssa \fdPresidente:NOMECORTO\, che, constatata la presenza del numero legale, ha dichiarato validamente costituita la seduta

Interviene il Segretario Generale Avv. MAZZARULLI TERESA, con funzioni di Segretario.

Prima di dare inizio alla trattazione risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
GUALTIERI ISABELLA	SI
ZINNI CARLA	--
RAPA MARTA FIORELLA	SI
CAVUTA GIACOMO	SI
BARJAMI CLAUDIO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti:

- la l.r.91/94, istitutiva delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. n.77/99 e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ed in particolare l' articolo 52, comma 1 bis, del d.lgs.. n.165/2001, (progressioni ordinarie), come modificato dall'art 3 comma 1 del D.L. 80/2021, convertito con legge.n. 113/2021;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali periodo 2019/2021, siglato il 16 novembre 2022 ed effettivo dal 17 novembre 2022 richiamati in particolare gli art. 15 comma 1, 2 e 3 e l'art 13 comma 6

Dato atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.50 del 09.11.2022 è stato adottato il Bilancio di previsione 2023-2025 inviato ai competenti uffici regionali;

Visti:

- d.lgs. 118/2011 coordinato con il D.lgs.. 10/8/2014 n. 126 e la L. 23/12/2014 n 190 (legge di stabilità) e la L.R. n. 2 del 31 gennaio 2019 art. 20;
- il d.lgs. n. 68/2012;
- il Regolamento Organizzativo Aziendale di cui alla deliberazione n. 29/2008 del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU, approvata con delibera della Giunta Regionale n 301/2009, così come rimodulato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.41 del 29/10/2021;
- il Decreto n. 54 del 19 novembre 2019 del Presidente del Consiglio regionale che, ha nominato quale Presidente dell'Azienda DSU di Chieti la Dott.ssa Isabella Gualtieri e due componenti del Consiglio di Amministrazione, in qualità di rappresentanti della Regione, l'Avv. Carla Zinni e l'Avv. Marta Fiorella Rapa;

Considerato che:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 84 del 21 novembre 2019 ha stabilito la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di Chieti-Pescara, notificato a questa Azienda in data 27 novembre 2019 con prot. n. 14705;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 31 del 2 maggio 2023 ha stabilito la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di Chieti nella composizione della rappresentanza studenti, acquisito agli atti aziendali con

prot. n. 1034 del 29 maggio 2023;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n. 35 del 27/07/2022 con la quale è stato approvato il Contratto del Direttore dell'Azienda Avv. Teresa Mazzarulli in servizio dal 1° Gennaio 2008 di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 30 Novembre 2007;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 27.07.2022 con la quale è stato adottato il PIAO la cui sezione 3.3 *Piano triennale dei fabbisogni di personale annualità 2023/2025* è stata aggiornata con aggiornamento al PIAO giusta deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Adsu Ch/Pe n.25 del 19.06.2023, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 80/2021, che contiene e integra tutti gli atti di programmazione;

VISTA la PEC del sindacalista CGIL acquisita agli atti aziendali il 30 ottobre 2023 con prot. n. 2660;

PREMESSO che:

- le verticalizzazioni sono normate dall'art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del D.lgs.165/2001 *“Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate ((dalle amministrazioni)) per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno”*;
- l'art 15 del CCNL del comparto Funzioni Locali periodo 2019/2021 ai commi 1, 2 e 3) stabilisce che nel rispetto di quanto affermato dall'art 52 comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001, *“fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;*
 - ☛ *sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;*
 - ☛ *sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;*

☛ *sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti ”;*

- l'art.13 comma 6 dello stesso CCNL prevede “Norme di prima applicazione” in regime transitorio “*al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e **previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto)**, i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali... omissis...*”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.25 del 19 giugno 2023 “*Riorganizzazione aziendale Piano annuale e triennale fabbisogno di personale 2023/2025*” con la quale, tra l’altro, si è preso atto della nuova e specifica normativa applicabile in deroga, unicamente per il triennio 2023/2025, alle procedure di progressione verticale, ai sensi dell’art. 13 comma 8 che recita “*Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL (0,55% monte salari 2018 CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e nella fattispecie quantificato in € 2.940,62 a fronte della somma occorrente di € 2.743,85)) dall’Area degli Istruttori all’ Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione*”;

Valutato che:

- detta normativa consente di valorizzare, nel prossimo triennio, le professionalità maturate all’interno dell’ente tramite specifiche procedure che la Direzione aziendale intende porre in essere, a conferma della strategia gestionale sempre seguita di formare e sviluppare prioritariamente i dipendenti in organico, anche attraverso la previsione di percorsi di carriera attentamente monitorati in ambito aziendale, al fine di assicurare il valore aggiunto acquisito nel tempo dai dipendenti medesimi e fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla norma;
- delle recenti esigenze aziendali riguardanti procedure ministeriali (nuovi bandi per le borse di studio) e di rilievo europeo, nonché bandi del PNRR e delle procedure collegate all’esecuzione dei lavori di residenzialità universitaria (contabilizzazione inclusa e rapporti con gli Enti MUR, CDP, Comuni, Regioni, etc.);

Considerato:

- di aver proceduto, sulla base dell’attuale capacità assunzionale, all’individuazione di nuove risorse umane più aderenti all’organizzazione dell’Azienda a seguito delle linee di attività di recente attribuzione, derivanti

- da norme nazionali, regolamenti e fasi di attuazione dei percorsi avviati;
- questa Azienda definisce il ricorso alla progressione verticale in coerenza con gli strumenti di programmazione strategica, annuale e pluriennale, adottati e a quelli di pianificazione operativa (PIAO e Piano triennale dei fabbisogni L'Ente, al fine di valorizzare le professionalità interne, può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive di tipo comparativo per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo. Le progressioni in questione possono essere attivate per il tramite di un duplice binario, previsto rispettivamente dall'art. 13 (procedura transitoria) e dall'art. 15 (procedura a regime) del CCNL Funzioni ed EE.LL. sottoscritto in data 16 novembre 2022 per il triennio 2019/2021;

Precisato che si rende necessario disciplinare le modalità di svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le Aree del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto il 16.11.2022, anche denominate progressioni verticali, ai sensi dell'art 52, comma 1 bis, del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art.3 comma 1 del D.L. 80/2021, convertito con l.n.113/2021 (progressioni ordinarie), nonché ai sensi dell'articolo 13, commi 6,7 e 8 (progressioni straordinarie) del CCNL del personale del comparto funzioni locali – periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022;

Preso atto degli orientamenti applicativi dell'ARAN

- CF 208”- *se gli enti decidono di stanziare le risorse ai sensi del comma 612, tutte le risorse stanziare sono destinate a progressioni verticali di cui all'art. 13;*
- *se decidono di stanziare, in aggiunta alle prime, ordinarie risorse destinate ad assunzioni (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le assunzioni di personale), dovranno garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno (almeno 50% dei posti finanziati con tali risorse)”.*
- CF 209 condivisi con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che individua gli elementi comuni tra le progressioni tra le aree a regime ex art. 15 del CCNL 16/11/2022 e le progressioni tra le aree con la procedura transitoria di cui all'art. 13, comma 6 del medesimo “*In entrambi i casi • vi è una **procedura** che prevede: un bando, una istanza di ammissione alla procedura da parte del dipendente, un'ammissione alla procedura dopo la verifica dei requisiti, una fase istruttoria per l'attribuzione dei punteggi, un ordine di merito finale tra i candidati in base al quale sono individuati coloro che conseguono la progressione nella nuova area;*
 - *la progressione deve essere prevista nel **piano dei fabbisogni (oggi confluito nel PIAO)**;*
 - *occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all'**accesso dall'esterno**, in base a quanto previsto dall'art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l'accesso alla PA”;*

Dato atto che:

ai sensi dell'art 13 comma 6 del CCNL funzioni locali “*Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e **previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto)**, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 -.... Omissis...*” è stato sottoscritto con le OO.SS. e la RSU aziendale in data 23 ottobre 2023 il verbale , pervio confronto con le OO.SS in attuazione della procedura di cui all'art. 5 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

Ritenuto opportuno, pertanto, dotarsi di uno strumento di natura regolamentare per le procedure selettive per la progressione tra le Aree;

Vista la bozza di regolamento per la progressione tra le aree (progressioni verticali) per i dipendenti dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti-Pescara, composto da n.14 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa, come da firma apposta nel presente provvedimento;
- il parere favorevole del Direttore dell'Azienda, Avv. Teresa Mazzarulli, in merito alla legittimità del presente atto, come da firma apposta nel presente provvedimento;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con distinta votazione espressa nei modi e nei termini di legge, viene dichiarata l'immediata eseguibilità

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed in applicazione della L.R. n.91/94 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) **di approvare** il nuovo "*Regolamento per la progressione tra le aree (progressioni verticali)*" per i dipendenti dell'Azienda per il Diritto agli studi Universitari di Chieti-Pescara, costituito di n.14 articoli previo confronto sindacale sottoscritto, che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - b) **di stabilire** che il presente regolamento per la progressione tra le aree (progressioni verticali) sostituisce il Regolamento aziendale per le Progressioni Verticali approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda DSU di Chieti-Pescara n.50 del 31.10.2018;
 - c) **di dare mandato** al Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
 - d) **di approvare** il verbale sottoscritto con le OO.SS. e la RSU aziendale in data 23 ottobre 2023;
 - e) **di trasmettere** copia della presente deliberazione alle OO.SS. provinciali ed alla RSU;
 - f) **di dare atto** che il Regolamento per la progressione tra le aree (progressioni verticali), verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione Amministrazione
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Atto N.ro 46 del 07/11/2023

trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/;

- g) **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di procedere alla verticalizzazione de qua;
- h) **di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del proprio sito istituzionale <https://www.adsuchietipescara.it/> ai sensi dell'art 32 della L. 69/2009 nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi del Dlgs 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 393 del 07/11/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio IANNUCCI GEMMA in data 07/11/2023

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Dott.ssa GUALTIERI ISABELLA

Il Segretario Generale
Avv. MAZZARULLI TERESA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 374

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, all'Albo Pretorio in data 10/11/2023 e che vi rimarrà per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento organizzativo dell'Azienda D.S.U. e dell'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1994 n. 91.

Chieti, li 10/11/2023

Il Firmatario della pubblicazione
Avv. MAZZARULLI TERESA



*Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
di Chieti e Pescara*

V.le Unità d'Italia, 32/A Chieti - Tel. 0871.561740 pec: adsuch.protocollo@postecert.it

**REGOLAMENTO PROGRESSIONI TRA LE AREE
(PROGRESSIONI VERTICALI)**

**Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda DSU di
Chieti-Pescara n. 46 del 7 novembre 2023**

Sommario

Art. 1 – Oggetto.....	3
SEZIONE I.....	3
PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 52 COMMA1-BIS D.LGS N. 165/2001 E S.M.I. E 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021.....	3
Art. 2 – Progressione tra le Aree <i>a regime ordinario e requisiti di partecipazione</i>	3
Art. 3 – Elementi di valutazione.....	4
Art. 4 - Punteggi.....	5
SEZIONE II.....	6
PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 52 COMMA1-BIS PENULTIMO PERIODO D.LGS N. 165/2001 E S.M.I. E 13, COMMA 6 E SEGG. DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021.....	6
Art. 5 - Progressione tra le Aree <i>a regime transitorio</i>	6
Art. 6 - Requisiti di partecipazione.....	6
Art. 7 – Elementi di valutazione.....	7
Art. 8 – Punteggi.....	7
SEZIONE III	8
DISPOSIZIONI COMUNI.....	8
Art. 9 –Avviso di selezione	8
Art. 10– Commissione esaminatrice.....	9
Art. 11 – Ammissioni ed esclusioni.....	9
Art. 12 – Graduatoria.....	9
Art. 13 – Disposizioni di rinvio.....	9
Art. 14 – Entrata in vigore.....	9

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le Aree del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni Locali 2019/2021, sottoscritto il 16.11.2022, anche denominate progressioni verticali, ai sensi dell'art 52, comma 1 bis, del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dal D.L. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021 (progressioni ordinarie), nonché ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL del personale del comparto funzioni locali – periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022 (progressioni straordinarie).

2. L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti-Pescara definisce il ricorso alla progressione verticale in coerenza con gli strumenti di programmazione strategica, annuale e pluriennale, adottati e a quelli di pianificazione operativa (PIAO e Piano triennale dei fabbisogni).

3. Le *Progressioni verticali* consistono in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti-Pescara, che prevedono il passaggio da un'Area a quella immediatamente superiore e si attuano attraverso procedure selettive di tipo comparativo.

4. Le progressioni straordinarie tra le aree sono effettuabili fino a tutto il 31 dicembre 2025 in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e sono regolate dall'art 13 del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022.

5. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale, confluito nel PIAO, può individuare, sussistendo i requisiti previsti dalla disciplina applicabile, i posti che possono essere coperti mediante procedure valutative interne ai sensi del presente articolo.

SEZIONE I

PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 52 COMMA 1-BIS D.LGS N. 165/2001 E S.M.I. E 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021

Art. 2 – Progressione tra le Aree *a regime ordinario e requisiti di partecipazione*

1. Ai sensi dell'art. 15 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021, sottoscritto il 16.11.2022, l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti-Pescara, al fine di valorizzare le professionalità interne, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e, fatta salva una quota di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili, destinata all'accesso dall'esterno, come determinate nei piani dei fabbisogni di personale, può attivare una procedura selettiva, di tipo comparativo, per la progressione tra le Aree, riservata al personale di ruolo dell'Ente, nel rispetto dell'art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001, novellato dall'art. 3 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021.

2. Possono partecipare alla presente procedura di progressione verticale, i dipendenti dell'Ente in servizio a tempo indeterminato che, alla data di attivazione, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) abbiano maturato un'anzianità minima di servizio di 36 mesi, anche in altra Pubblica Amministrazione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella Categoria/Area giuridica inferiore a quella oggetto di selezione, tenendosi conto anche del periodo maturato nell'ente di provenienza nel caso in cui l'assunzione sia avvenuta tramite mobilità tra enti. In aderenza al nuovo sistema di classificazione del personale di cui al vigente CCNL 2019/2021, possono partecipare:

- **per l'accesso all'Area degli Operatori Esperti** (ex cat. B), i dipendenti inquadrati in quella degli Operatori (ex cat. A);

- **per l'accesso all'Area degli Istruttori** (ex cat. C) i dipendenti inquadrati all'Area degli Operatori Esperti (ex cat. B);
- **per l'accesso all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (EQ)** (ex cat. D) i dipendenti inquadrati nell'Area degli Istruttori (ex cat. C);

b) non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali nell'ultimo biennio dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;

c) abbiano acquisito negli ultimi tre anni di servizio una positiva valutazione della Performance individuale. Qualora non risultino in possesso, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, delle valutazioni riferite all'ultimo triennio, saranno considerate ammissibili le ultime tre disponibili in ordine cronologico;

d) abbiano conseguito titoli di studio o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno. In particolare:

d1) per l'Area degli Operatori Esperti (ex cat. B):

diploma di scuola secondaria di primo grado;

d2) per l'Area degli Istruttori (ex cat. C):

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

d3) per l'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D):

diploma universitario (DU), laurea triennale (L), diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM).

3. I titoli posseduti devono essere attinenti al profilo professionale per cui si concorre in progressione verticale .

4. Per alcuni particolari profili, in relazione alla specificità del contenuto in termini di mansioni e relative competenze tecnico-professionali, può essere richiesto il possesso di un determinato attestato di qualifica professionale, eventuale titolo di studio universitario anche di II livello e/o la relativa abilitazione professionale.

Art. 3 – Elementi di valutazione

1. Costituiscono elementi valutabili ai fini della presente procedura:

- a) la valutazione media della Performance Individuale conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio;
- b) assenza di provvedimenti disciplinari irrogati nel biennio precedente a quello dell'attivazione della progressione verticale;
- c) il titolo di studio ulteriore rispetto a quello richiesto per l'accesso alla categoria dall'esterno;
- d) il titolo professionale, ovvero quello che consente l'esercizio di una professione regolamentata dalla legislazione nazionale (es. abilitazione all'esercizio della professione di architetto, ingegnere, geologo, avvocato, commercialista, geometra, ragioniere);
- e) le competenze professionali attinenti al profilo oggetto di selezione (trattasi delle capacità/abilità acquisite dal dipendente nello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'Ente d'appartenenza o in altra P.A., di durata almeno quinquennale);
- f) al profilo oggetto di selezione quali, ad esempio: mansioni superiori formalmente attribuite negli ultimi tre anni, responsabilità di servizio, componente di commissione concorsuale o di gara, attività e /o supporto ad altri Settori, servizi o Organismi dell'Ente o in altre P.A.;

Art. 4 - Punteggi

1. L'avviso di selezione delle progressioni verticali deve prevedere, per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla Categoria/Area superiore, l'attribuzione dei punteggi con assegnazione di un numero massimo di 100 punti, suddivisi come di seguito indicati:

a) PERFORMANCE INDIVIDUALE TRIENNIO PRECEDENTE	
VALUTAZIONE MEDIA	PUNTEGGIO (MAX 20 PUNTI)
da 70 a 75	3
da 76 a 80	6
da 81 a 85	10
da 86 a 90	14
da 91 a 95	17
da 96 a 100	20
b) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI BIENNIO PRECEDENTE	
VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (10 PUNTI)
Assenza procedimenti disciplinari	10
c) TITOLO DI STUDIO (Ulteriore rispetto a quello del requisito di accesso)	
TITOLO DI STUDIO	PUNTEGGIO (MAX 20 PUNTI)
* Laurea Triennale	8
* Laurea Magistrale/Specialistica/V.O./Quinquennale	12
Diploma Scuola biennale di specializzazione post laurea presso Università	4
e/o Master attinente all'Area delle attività del posto da ricoprire (D.M. 270/2004) o seconda laurea	4
<i>* Il titolo superiore assorbe quello di grado inferiore: Laura Magistrale/V.O. – Laurea Triennale</i>	
d) TITOLI PROFESSIONALI	
d) TITOLO PROFESSIONALE	PUNTEGGIO (MAX 20 PUNTI)
Abilitazione all'esercizio di una professione e/o iscrizione Albo professionale	6
Qualificazione nelle competenze digitali certificate	- competenze certificate di base n. 2 punti; - competenze certificate avanzate n. 5 punti <i>*Il livello superiore assorbe quello inferiore</i>
Qualificazione nelle competenze linguistiche certificate, secondo il sistema QCER	- A2: punti 3 - B1: livello intermedio: punti 4 - B2: livello intermedio superiore: punti 7 - C1: livello avanzato: punti 7 - C2: livello padronanza lingua: punti 9 <i>*Il livello superiore assorbe quello inferiore</i>
e) COMPETENZE PROFESSIONALI	
e) COMPETENZE PROFESSIONALI	PUNTEGGIO (MAX 10 PUNTI)
Competenze tecnico – professionali (know how operativo)	
Di durata quinquennale	5
Di durata superiore al quinquennio sino a 10 anni	10
f) INCARICHI RIVESTITI FORMALMENTE ATTRIBUITI	
f) INCARICHI	PUNTEGGIO (MAX 20 PUNTI)
Mansioni superiori formalmente attribuite negli ultimi cinque anni	6
Responsabilità di servizio: Direttore dell'Esecuzione	6
Componente di commissione concorsuale o di gara	4

Attività e/o supporto altri settori, servizi o organismi dell'Ente o in altre P.A.(Direttore dei Lavori, CSE, etc.)	4 <i>*I punteggi sono cumulabili e riconosciuti in relazione alla rilevanza ed alla durata dell'incarico</i>
---	---

2. A parità di punteggio complessivo precede, secondo il seguente ordine, il dipendente che:
- a) ha maturato maggiore permanenza nella posizione giuridica precedente a quella di nuova acquisizione;
 - b) ha ottenuto un punteggio più alto risultante dalla media delle valutazioni della Performance Individuale conseguita negli ultimi tre anni di servizio;
 - c) ha la minore età anagrafica.

SEZIONE II

PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 52 COMMA1-BIS PENULTIMO PERIODO D.LGS N. 165/2001 E S.M.I. E 13, COMMA 6 E SEGG. DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021

Art. 5 - Progressione tra le Aree *a regime transitorio*

1. Ai sensi dell'art. 13 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021, in applicazione dell'art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti-Pescara, possono essere espletate le progressioni tra le Aree, attraverso procedure valutative in deroga al titolo di studio, entro il termine del 31 dicembre 2025.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla presente progressione, i dipendenti dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti-Pescara, in servizio a tempo indeterminato che, alla data di attivazione della procedura comparativa, di natura valutativa, siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2 comma 2 lett a,b, e c, e inoltre:

- a) dei requisiti stabiliti nella Tabella C (di corrispondenza) allegata al CCNL Funzioni Locali 2019/2021, come di seguito esplicitati:

- Per il passaggio dall'Area degli Operatori (ex cat. A) all'Area degli Operatori Esperti (ex cat. B):

- ❖ assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

- Per il passaggio dall' Area degli Operatori Esperti (ex cat. B) all'Area degli istruttori (ex cat. C)

- ❖ diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

oppure

- ❖ assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente Categoria del precedente sistema di classificazione;

- Per il passaggio dall' Area degli Istruttori (ex Cat. C) all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D):

- ❖ laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

oppure

- ❖ diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

Art. 7 – Elementi di valutazione

1. Costituiscono elementi valutabili ai fini della presente procedura:

- esperienza maturata nell'Area di provenienza, anche a tempo determinato;
- titolo di studio, specificando che il passaggio dall'Area degli Istruttori (ex cat. C) all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D), il titolo superiore assorbe quello di grado inferiore: Laura Magistrale/V.O. – Laurea Triennale.
- competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

Art. 8 – Punteggi

- L'avviso di selezione delle progressioni verticali deve prevedere, per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla Categoria/Area superiore, l'attribuzione dei punteggi con assegnazione di un numero massimo di 100 punti, suddivisi come di seguito indicati:

a) TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA MATURATA NELL'AREA DI PROVENIENZA ANCHE A TEMPO DETERMINATO*			
<i>*Il servizio prestato a tempo determinato s'intende ricompreso in quello a tempo indeterminato</i>			
Passaggio dall' Area degli Operatori (ex cat. A) all'Area degli Operatori Esperti (ex cat. B)	PUNTEGGIO (MAX 40 PUNTI)		
Assolvimento dell'obbligo scolastico ed esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione	TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO	TITOLO DI STUDIO ULTERIORE	ESPERIENZA
	DIPLOMA di scuola secondaria di I grado = PUNTI 8	DIPLOMA di scuola secondaria di II grado = PUNTI 2	5 anni = PUNTI 10
			Da 6 a 10 anni = PUNTI 20
		Da 11 a 15 anni = PUNTI 30	
Passaggio dall' Area degli Operatori Esperti (ex cat. B) all'Area degli Istruttori (ex cat. C)	PUNTEGGIO (MAX 40 PUNTI)		
Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza maturata nell'Area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione	TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO	TITOLO DI STUDIO ULTERIORE	ESPERIENZA
	DIPLOMA di scuola secondaria di II grado = PUNTI 6	Laurea Triennale = 1	8 anni = PUNTI 15
		Laurea magistrale/V.O.= PUNTI 2	
		Diploma Scuola biennale di specializ. post laurea presso Università= PUNTI 4	Da 9 a 11 anni= PUNTI 20
Master attinente all'Area delle attività del posto		Da 12 a 15 anni =PUNTI 30	

		da ricoprire (D.M. 270/2004) o seconda laurea= PUNTI 3	
Passaggio dall' Area degli Istruttori (ex cat. C) all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D)	PUNTEGGIO (MAX 40 PUNTI)		
a) Laurea triennale o magistrale/V.O. ed esperienza maturata nell'Area degli istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione	TITOLO DI STUDIO		ESPERIENZA
	Laurea triennale = 15		5 anni = 5
	Laurea magistrale/V.O. =25		Da 6 a 10 anni= 10 Da 11 a 15 anni = 15
OPPURE			
b) Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza maturata nell'Area degli istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione	TITOLO DI STUDIO		ESPERIENZA
	Diploma di scuola secondaria di secondo grado = 10		10 anni = 15
			Da 11 a 13 anni= 20 Da 14 a 15 anni = 30
b) COMPETENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO (max 60 punti)			
B1) TITOLI PROFESSIONALI	PUNTEGGIO (max 20 punti)		
Competenze Informatiche certificate	<ul style="list-style-type: none"> - competenze certificate di base n. 5 punti; - competenze certificate avanzate n. 10 punti <p><i>*Il livello superiore assorbe quello inferiore</i></p>		
Competenze linguistiche certificate secondo il sistema QCER	<ul style="list-style-type: none"> - A1: livello base: punti 2 - A2: livello elementare: punti 3 - B1: livello intermedio: punti 5 - B2: livello intermedio superiore: punti 7 - C1: livello avanzato: punti 8 - C2: livello padronanza lingua: punti 10 <p><i>*Il livello superiore assorbe quello inferiore.</i></p>		
B2) ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE E/O ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE	PUNTEGGIO 20 punti		
B3) COMPETENZE ACQUISITE NEI CONTESTI LAVORATIVI	PUNTEGGIO (max 20 punti)		
Mansioni superiori formalmente attribuite negli ultimi cinque anni	15 punti		
Responsabilità di servizio	20 punti		
Componente di commissione concorsuale o di gara	10 punti		
Attività e/o supporto altri settori, servizi o organismi dell'Ente o in altre P.A.	5 punti		
	<i>*I punteggi sono cumulabili sino a concorrenza del punteggio massimo attribuibile (20 punti)</i>		

SEZIONE III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9 –Avviso di selezione

1. Le procedure di progressione tra Aree mediante selezione comparativa, si attivano mediante approvazione di specifico avviso predisposto dall'Area AA.GG. e Gestione e Sviluppo risorse Umane. L'avviso di selezione deve essere pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio dell'Azienda per almeno 15 giorni. La pubblicazione, nel rispetto delle modalità sopra indicate, assolve integralmente alle esigenze di pubblicità della procedura.

2. La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, secondo lo schema predisposto dall'Ente, indirizzata al Direttore dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti-Pescara – Viale dell'Unità d'Italia, 32/a -, contiene la puntuale indicazione dei requisiti e degli eventuali titoli posseduti dal dipendente in quanto utili alla partecipazione alla procedura e deve essere presentata dal dipendente al Servizio Protocollo dell'Azienda DSU di Chieti-Pescara - Viale dell'Unità d'Italia, 32/a – Chieti – entro il termine perentorio stabilito nell'avviso, secondo le seguenti modalità alternative:

- ❖ **posta elettronica certificata**, ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. n.82/2005, esclusivamente alla casella pec: adsuch.protocollo@postecert.it A tal fine, fa fede la data di invio registrata dal sistema informatico;

3. La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.

4. L'Avviso può essere motivatamente revocato quando l'interesse pubblico lo richieda.

Art. 10– Commissione esaminatrice

1. La valutazione dei candidati è effettuata dal Direttore dell'Azienda DSU di Chieti-Pescara, unitamente al Responsabile dell'Area AA.GG. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, coadiuvato da un Segretario verbalizzante per il riscontro delle dichiarazioni rese dai candidati nelle istanze di partecipazione.

Art. 11 – Ammissioni ed esclusioni

1. A conclusione delle operazioni di verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, lo stesso Direttore provvede, con apposita ordinanza alla:

- a) ammissione alla procedura dei candidati risultati in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso;
- b) esclusione dei concorrenti che siano risultati privi dei prescritti requisiti di ammissione mediante comunicazione personale agli stessi nel termine di giorni 10 dalla pubblicazione del provvedimento direttoriale d'interesse.

Art. 12 – Graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, sommando i punteggi riportati nella valutazione di cui ai precedenti artt. 4 e 8 a seconda della procedura espletata.

2. A parità di punteggio complessivo precede, secondo il seguente ordine, il dipendente che:

- a) ha maturato maggiore permanenza nella posizione giuridica precedente a quella di nuova acquisizione;
- b) ha ottenuto un punteggio più alto risultante dalla media delle valutazioni della Performance Individuale conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio;
- c) ha la minore età anagrafica.

3. La graduatoria finale di merito è approvata con ordinanza del Direttore dell'Azienda DSU di Chieti-Pescara e ha valore solo per la procedura di riferimento e per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento perché solo per questa annualità la progressione tra le aree avverrà in deroga, ai sensi dell'art.13 comma 6 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

Art. 13 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nel tempo vigenti.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda DSU di Chieti-Pescara che lo approva, previo confronto sindacale.

2. L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'automatica abrogazione del precedente Regolamento aziendale per le Progressioni Verticali approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda DSU di Chieti-Pescara n.50 del 31.10.2018.